

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 85547 del 7 ottobre 2016, che ha disposto per il 14 ottobre 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 85547 del 7 ottobre 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,238%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,241.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,486% e a 0,759%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A07766

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2016.

Individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004, di individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 265 dell'11 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, ultima parte, ai sensi del quale l'Ufficio 10 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, per l'esercizio delle funzioni attribuite, oltre all'impiego del proprio personale, si avvale, su disposizione del Direttore generale, anche del personale assegnato agli Uffici USMAF-SASN;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Ritenuto di individuare il datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, in relazione al vigente quadro normativo e al nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è individuato come segue:

1) negli uffici centrali dell'amministrazione: il Direttore generale dell'organizzazione e del bilancio;


2) negli uffici USMAF-SASN di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio, anche con riferimento al personale di cui all'art. 3, comma 1, ultima parte, di cui si avvale l'Ufficio 10 della medesima Direzione generale;

3) negli uffici UVAC-PIF di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio.

2. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, numeri 2) e 3) risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.

Art. 2.

1. Al fine di garantire i poteri di spesa ai soggetti individuati all'art. 1, comma 1, numeri 2) e 3), le Direzioni generali competenti, non oltre il 1° marzo di ogni anno, provvederanno ad assegnare a ciascuna struttura perife-



rica le relative risorse economiche con le modalità operative indicate dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a far fronte a tutti gli obblighi posti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro, tra cui la redazione del documento di valutazione dei rischi, la nomina del medico competente, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, le visite mediche periodiche dei lavoratori, l'informazione e formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, nonché tutti gli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti per la sicurezza del lavoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004, recante individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, lasciandone impregiudicati gli effetti fino alla data della predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3912

16A07752

DECRETO 17 ottobre 2016.

Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO

Vista la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, in particolare, la lettera *p*) recante i criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di Direttore dei servizi socio-sanitari;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui al citato art. 11, comma 1, lettera *p*), della legge n. 124 del 2015;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 3, del citato art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni una commissione composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di Presidente scelto tra Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e Avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 1, che dispone che la commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale, considerati in modo paritario, assegnando un punteggio secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico;

Visto il successivo comma 7, che stabilisce che il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato è di 100 punti e che possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare i suddetti parametri per la definizione nell'avviso pubblico di criteri specifici ai fini dell'assegnazione del punteggio ai candidati;

Decreta:

Art. 1.

Parametri e criteri specifici di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di seguito denominata commissione, procede alla valutazione dei candidati per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, secondo i parametri definiti dal presente decreto e i connessi criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di selezione.

2. La commissione valuta la comprovata esperienza dirigenziale e i titoli formativi e professionali del candidato assegnando un punteggio massimo complessivo non superiore a 100. Possono essere inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma 1, i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti.

